

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 69 del 14.04.2016

Oggetto: RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA HYDRODOLOMITI ENEL S.R.L. (C.F. 02075180220) IN MATERIA DI ICI 2010 E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIENZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n. 2 "Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso" con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni anzi citati;

Premesso che con provvedimento n. 20100000001 di data 22 dicembre 2015 è stato emesso a carico della Società HYDRODOLOMITI ENEL S.r.l. (c.f. 02075180220), un avviso di accertamento relativamente all'I.C.I. - periodo d'imposta 2010 - di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m..

Presa visione del ricorso presentato ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m. dalla Società HYDRODOLOMITI ENEL S.r.l. (c.f. 02075180220) avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso il predetto provvedimento di accertamento, ricorso notificato dalla parte ricorrente in data 19 febbraio 2016.

Preso atto che il ricorso è stato presentato nel termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Viste le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 che consentono al comune di costituirsi in giudizio e controdedurre le affermazioni della parte ricorrente a mezzo di deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita della documentazione per resistere in giudizio.

Valutate attentamente le motivazioni addotte dal ricorrente e ritenute le stesse non fondate rispetto ai presupposti ed ai contenuti dell'atto impugnato.

Tenuto conto che lo Statuto del Comune di Valdaone prevede all'articolo 35, lettera b) che la giunta comunale è l'organo deputato a decidere in ordine ai ricorsi e alla resistenza in giudizio, ivi compresa la rappresentanza in giudizio e secondo l'articolo 38, comma 2, dello statuto medesimo viene stabilito che "Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.";

Vista la delibera della Giunta dell'ex Comune di Bersone, dall'01 gennaio 2015 Comune di Valdaone come da norma citata in premessa, nr. 131 del 7 settembre 2000 con la quale viene individuata alla Signora Losa Doris quale funzionario responsabile dell'I.C.I. ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 504/1992;

Ritenuto opportuno resistere al ricorso sopra illustrato, dando mandato in tal senso al Responsabile del Tributo il quale rappresenta in giudizio il Comune.

Ritenuto inoltre di avvalersi dell'assistenza tecnica di un soggetto esterno all'Amministrazione comunale considerata la delicatezza, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto.

Ritenuto altresì che tale assistenza tecnica debba riguardare anche la rappresentanza e la difesa del comune per la trattazione in pubblica udienza della causa in oggetto.

Ritenuto inoltre che l'assistenza tecnica, come sopra descritta, debba essere affidata al prof. Luigi Lovecchio e che tale collaborazione debba essere inquadrata nell'ambito del contratto stipulato dall'ex Comune di Bersone, dall'01 gennaio 2015 Comune di Valdaone come da norma citata in premessa, con Trentino Riscossioni S.p.A., al nr. 216 di repertorio, di data 13 dicembre 2011, integrato con atto aggiuntivo di data 06 ottobre 2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato dall'ex Comune di Bersone, dall'01 gennaio 2015 Comune di Valdaone come da norma citata in premessa, con Trentino Riscossioni S.p.A. con nr. 216 di repertorio, in data 13 dicembre 2011 integrato con atto aggiuntivo di data 06 ottobre 2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere immediatamente al deposito degli atti di costituzione e controdeduzione.

Dato atto che sulla base del contenuto della presente deliberazione non necessita l'apposizione del visto di copertura finanziaria, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa.

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai Responsabili dei Servizi competenti;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. **di costituire** in giudizio, per i motivi meglio espressi in premessa, in qualità di resistente il Comune di Valdaone, avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, relativamente al ricorso presentato dalla Società HYDRODOLOMITI ENEL S.r.l. (c.f. 02075180220) avverso l'atto di accertamento per I.C.I. meglio individuato in premessa;
2. **di conferire mandato**, alla Signora Losa Doris, in qualità di Funzionario Responsabile dell'ICI, per la rappresentanza in giudizio del comune nella causa di cui al precedente punto 1;
3. **di conferire mandato** al Sindaco pro-tempore/Commissario Straordinario di sottoscrivere tutti gli atti processuali e di sottoscrivere la procura al prof. Luigi Lovecchio per i motivi di cui ai successivi punti, ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale;
4. **di stabilire che** il comune, vista la complessità del ricorso nonché l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto, si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1, dell'assistenza tecnica esterna del prof. Luigi Lovecchio, da inquadrarsi nell'ambito della collaborazione con la Società Trentino Riscossioni S.p.A. di cui al contratto stipulato dall'ex Comune di Bersone, dall'01 gennaio 2015 Comune di Valdaone come da norma citata in premessa, con nr. 216 di repertorio, in data 13 dicembre 2011 integrato con atto aggiuntivo di data 06 ottobre 2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche, specificando che tale collaborazione comprenderà anche la trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune ;
5. **di dare atto che** dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario all'amministrazione comunale salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato dall'ex Comune di Bersone, dall'01 gennaio 2015 Comune di Valdaone come da norma citata in premessa, con Trentino Riscossioni S.p.A. con nr. 216 di repertorio, in data 13 dicembre 2011 integrato con atto aggiuntivo di data 06 ottobre 2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche;
6. **di dichiarare** il presente atto, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;
7. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.